

N. 2251-A

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI SOCIALI)

presentata alla Presidenza il 26 settembre 1995

(Relatore: **ALFONSINA RINALDI**)

SULLA

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MELANDRI, BRACCO, CHIAROMONTE, CORNACCHIONE MILELLA, DALLA CHIESA, GAMBALE, GIANNOTTI, GRITTA GRAINER, LA CERRA, MAFAI, MASSELLI, RANIERI, ADORNATO, SCERMINO, GALILEO GUIDI, BIRICOTTI, MATTIOLI, MIGNONE

Istituzione di una Commissione parlamentare
di inchiesta sulla bioetica

Presentata il 20 marzo 1995

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge in esame, presentata da rappresentanti di numerosi gruppi parlamentari, sottopone al Parlamento una questione che andrebbe affrontata con la massima urgenza, con l'auspicio di giungere rapidamente a legiferare nelle materie indicate, colmando un vuoto che da più parti è stato giudicato come colpevole disinteresse.

La biologia, la medicina e le altre scienze della vita hanno compiuto progressi straordinari, hanno ampliato in modo inedito le possibilità di conoscenza, di azione e di intervento terapeutico ma anche di manipolazione.

Possibilità e rischi, quindi che riguardano sia il genere umano sia quello animale, l'ambiente, il tempo presente e futuro e impongono scelte decisive per stabilire se avremo tecnologie della libertà o del controllo, il perdurare di mercati selvaggi o la scelta della responsabilità.

Questi problemi di scelta e di decisione non possono ricadere esclusivamente sulla responsabilità individuale degli scienziati o degli operatori e richiedono una approfondita discussione pubblica in vista di una assunzione di responsabilità collettiva.

Nel nostro Paese, seppure con ritardo, si è avviata una discussione sulla bioetica.

Il rischio è che questa discussione sia prigioniera dell'improvvisazione e degli ideologismi, ovvero della volontà di imporre il proprio punto di vista, in presenza di comunità morali molteplici e differenziate che sostanziano un pluralismo ricco, perché espressione di diversi approcci culturali.

La proposta di legge in esame propone che il Parlamento italiano si assuma il compito di avviare una seria ed approfondita indagine affinché la discussione

possa svolgersi sulla base della realtà già oggi esistente nel Paese e sulla base della conoscenza delle prospettive reali che la ricerca scientifica dischiude. Con riferimento al primo punto, pare difficilmente contestabile l'affermazione di una sostanziale non conoscenza dei mercati già oggi operanti.

Nel settore della fecondazione medicalmente assistita esiste un registro nazionale operante dal 1° gennaio 1994 presso l'Istituto superiore di sanità; ma tale registro viene compilato su base volontaria e quindi non costituisce uno strumento per realizzare un controllo di qualità.

Nel settore dei trapianti, la XII Commissione ha avuto modo di ascoltare una denuncia eclatante del ministro Guidi, alla quale nonostante le interrogazioni presentate nessun chiarimento è seguito.

La bocciatura da parte del Parlamento europeo della direttiva dell'Unione europea sulla biotecnologia in campo animale e vegetale propone con urgenza un intervento legislativo in Italia, ma anche qui troppo carenti sono le conoscenze su ciò che già avviene nel Paese.

D'altra parte l'urgenza di interventi legislativi non può essere posta in contrasto con un bisogno di riflessione, con un lavoro sistematico di conoscenza volto a favorire un dibattito ed un confronto pubblico molto ampio.

In questo modo si è del resto proceduto negli altri Paesi europei e, del resto, la stessa recente Convenzione sulla bioetica varata dal Consiglio d'Europa, indica nelle indagini sistematiche l'approccio giusto a questa problematica.

Questa indicazione non è casuale: in sede europea si sottolinea, infatti, l'opportunità di interventi legislativi improntati a

spirito pluralistico e rispettosi sia dell'autonomia degli scienziati e degli operatori sia della necessità di far convivere diverse sensibilità e concezioni filosofiche e religiose.

La Commissione parlamentare di inchiesta che si vuole istituire dovrà procedere, secondo quanto previsto dall'articolo 1, ad indagini sull'applicazione delle scienze della vita in generale con specifico riferimento ad alcune questioni che definiscono propriamente la bioetica, a verificare l'attuazione delle normative vigenti da parte degli istituti e centri di ricerca e di applicazione, sia pubblici che privati, a proporre idonee soluzioni legislative ed amministrative.

I compiti assegnati alla Commissione, la documentazione acquisita, la discussione pubblica che sarà stimolata a seguito dello stesso lavoro parlamentare sono un elemento importante per la costruzione corale di valori condivisi e di principi comuni.

Non sfugge la necessità di evitare la contrapposizione e la semplificazione delle idee, in vista di soluzioni pluralistiche che presuppongono un metodo diverso dalla mera sommatoria di idee.

Troppo spesso questa scorciatoia ha prodotto paralisi e incapacità di assumere posizioni comuni. Il dibattito svoltosi presso la XII Commissione dimostra che l'obiettivo da perseguire nel campo della bioetica possa anticipare un nuovo e più avanzato metodo di convivenza democratica.

Fra i pensatori che si sono impegnati in questa « sfida » vorrei citare Engelhardt, il quale ha sostituito la necessità di far prevalere l'argomentazione razionale per ricercare un approdo in una « isola » dove tutti saremo stranieri, ma dove insieme potremo e dovremo trovare nuove regole di convivenza democraticamente decisive e condivise.

La conoscenza della realtà del Paese è una condizione non surrogabile, anche se ovviamente non esaustiva se ci si propone questo traguardo.

Il progetto di legge disciplina, inoltre, i criteri per la composizione della Commissione, le forme per svolgere le audizioni ed acquisire le testimonianze, la richiesta di atti e documenti, gli obblighi per i componenti la commissione secondo le modalità generalmente seguite per le Commissioni di inchiesta.

Alfonsina Rinaldi, *Relatore*.

PARERE DELLA I COMMISSIONE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E INTERNI)

PARERE FAVOREVOLE

TESTO
DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Istituzione della Commissione).

1. È istituita, per la durata della XII legislatura ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta con il compito di:

a) svolgere ed avviare indagini atte a fare luce sull'applicazione delle scienze della vita in senso generale e sull'etica del consenso informato nelle applicazioni biomediche, ed in particolare:

1) **sull'ingegneria e sulla** manipolazione genetica e cellulare;

2) **sulla tecnologia della** riproduzione medicalmente assistita;

3) sui trapianti e sulle donazioni di organi;

4) **sulla** tanatologia e **sullo studio dei processi di morte**;

5) sulla tutela della segretezza dei dati sull'identità genetica e biologica;

6) **sulla** biotecnologia e **sulla** manipolazione genetica vegetale ed animale;

7) **sulla** brevettabilità dei prototipi genetici e biotecnologici;

8) **sulla** tutela della biodiversità e del germoplasma;

9) **sulla** bioetica e **sulla** sperimentazione animale;

b) verificare l'attuazione delle normative vigenti nelle materie di cui alla lettera a) da parte di istituti e centri di ricerca e di applicazione, pubblici e privati, e di qualsiasi altro soggetto che operi nei settori relativi alle materie di cui alla medesima lettera a);

TESTO
DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

(Istituzione della Commissione).

1. È istituita, **per la durata di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge** ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta con il compito di:

a) **svolgere indagini ed acquisire conoscenze sull'applicazione delle scienze della vita in senso generale, ed in particolare sulle seguenti materie, secondo l'ordine di priorità che sarà definito dalla stessa Commissione:**

1) ingegneria e manipolazione genetica e cellulare;

2) riproduzione medicalmente assistita;

3) **donazioni di organi e trapianti**;

4) tanatologia;

5) **problemi connessi alla raccolta ed alla gestione dei dati sull'identità genetica e biologica**;

6) biotecnologia e manipolazione genetica vegetale ed animale;

7) brevettabilità dei prototipi genetici e biotecnologici;

8) tutela della biodiversità e del germoplasma;

9) bioetica e sperimentazione animale;

b) verificare l'attuazione **della normativa vigente** nelle materie di cui alla lettera a) **da parte di qualsiasi soggetto, pubblico e privato**, che operi nei settori relativi alle **medesime** materie;

c) prospettare soluzioni legislative ed amministrative ritenute opportune per rendere incisiva l'iniziativa dello Stato;

d) riferire al Parlamento, al termine dei suoi lavori nonché ogni volta che lo ritenga opportuno e, comunque, annualmente.

2. La Commissione procede alle indagini ed agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

3. Gli stessi compiti di cui al comma 1 sono attribuiti alla Commissione con riferimento alle associazioni che abbiano le caratteristiche di cui all'articolo 416-bis del codice penale o che, comunque, costituiscano associazione a delinquere finalizzata ai traffici abusivi di organi.

ART. 2.

(Composizione della Commissione).

1. La Commissione è composta da venticinque senatori e da venticinque deputati, scelti, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.

2. La Commissione, nella prima seduta, elegge il presidente, due vicepresidenti e due segretari.

ART. 3.

(Audizioni e testimonianze).

1. Ferme le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si appli-

c) prospettare soluzioni legislative ed amministrative;

d) svolgere indagini sulla esistenza di associazioni aventi le caratteristiche di cui all'articolo 416-bis del codice penale o che, comunque, costituiscano associazioni a delinquere volte al traffico abusivo di organi;

e) identica.

2. *Identico.*

Soppresso.

ART. 2.

(Composizione della Commissione).

Identico.

ART. 3.

(Audizioni e testimonianze).

Identico.

cano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.

2. Per i segreti di Stato, d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme in vigore.

3. Gli agenti e ufficiali di polizia giudiziaria non sono tenuti a rivelare alla Commissione i nomi di chi ha loro fornito informazioni.

ART. 4.

(Richiesta di atti e documenti).

1. La Commissione può richiedere, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria od altri organismi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi ad indagini e inchieste parlamentari. Se l'autorità giudiziaria, per ragioni di natura istruttoria, ritiene di non poter derogare al segreto di cui all'articolo 329 del codice di procedura penale, emette decreto motivato di rigetto. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede a trasmettere quanto richiesto.

2. Quando gli atti o documenti siano stati assoggettati al vincolo di segreto funzionale da parte delle competenti Commissioni di inchiesta, detto segreto non può essere opposto all'autorità giudiziaria ed alla Commissione di cui alla presente legge.

3. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non dovranno essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie od inchieste in corso. Devono, in ogni caso, essere coperti dal segreto gli atti ed i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

ART. 4.

(Richiesta di atti e documenti).

1. La Commissione può richiedere, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria od altri organismi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi ad indagini e inchieste parlamentari. **La Commissione può altresì richiedere l'acquisizione degli atti e della documentazione elaborati dal Comitato nazionale per la bioetica.** Se l'autorità giudiziaria, per ragioni di natura istruttoria, ritiene di non poter derogare al segreto di cui all'articolo 329 del codice di procedura penale, emette decreto motivato rigetto. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede a trasmettere quanto richiesto.

2. *Identico.*

3. *Identico.*

ART. 5.

(Obbligo del segreto).

1. I componenti la Commissione, i funzionari ed il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 4, comma 3.

2. Salvo che il fatto costituisca un più grave reato, la violazione del segreto è punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

3. Salvo che il fatto costituisca un più grave reato, le stesse pene di cui al comma 2 si applicano a chiunque diffonda, in tutto od in parte, anche per riassunto od informazione, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.

ART. 6.

(Organizzazione interna).

1. L'attività ed il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.

2. Tutte le volte che lo ritenga opportuno la Commissione può riunirsi in seduta segreta.

3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie. Ai fini dell'opportuno coordinamento con le strutture giudiziarie e di polizia, la Commissione si avvale dell'apporto di un magistrato designato dal Ministro di grazia e giustizia, di un dirigente dell'amministrazione dell'interno, designato dal Ministro dell'interno, e di due esperti designati, rispettivamente, dai

ART. 5.

(Obbligo del segreto).

Identico.

ART. 6.

(Organizzazione interna).

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie. Ai fini dell'opportuno coordinamento con le strutture giudiziarie e di polizia, la Commissione si avvale dell'apporto di un magistrato designato dal Ministro di grazia e giustizia, di un dirigente dell'amministrazione dell'interno, designato dal Ministro dell'interno, e di **tre esperti designati, rispettivamente, dai MI-**

Ministri dell'ambiente e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

4. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, di intesa tra loro.

5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio della Camera dei deputati.

Ministri della sanità, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e dell'ambiente.

4. *Identico.*

5. *Identico.*